CONVENZIONE PER TIROCINIO

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Politecnico di Bari, con sede in Bari, Via Amendola, n.126/B, codice fiscale 93051590722 d’ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal Magnifico Rettore p.t., Prof. Ing. Francesco Cupertino, nato a Fasano il 21.12.1972

E

Il/la……………………………………………………….con sede legale in ……………….…,via……………………………., P.I. ………………………., di seguito denominata “Soggetto Ospitante “, rappresentato……………………., in qualità di……………………………….……………….., nato a……………… il……………………..…., domiciliato per la carica presso la stessa sede ovvero in………………….., via…………………………………………………………..

Premesso

* che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e s.m.i.;
* che i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire

1

il personale del “soggetto ospitante” nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;

* che i tirocinanti, ai sensi dell’art. 2, comma1, lett.a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come “lavoratori” ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
* che il “soggetto ospitante” dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 e s.m.i;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - DISPOSIZIONI INIZIALI

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

1. Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il “Soggetto Ospitante “si impegna ad accogliere presso le sue strutture, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dei limiti fissati dall’art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.3.98, su proposta del soggetto promotore o concordemente individuati.
2. Il numero di tirocinanti nel corso dell’anno accademico verrà proposto dal “Soggetto promotore” ed approvato dal “soggetto ospitante”.
3. L’attivazione dei tirocini sarà comunque subordinata alla previa verifica imprescindibile della disponibilità del “soggetto ospitante” ad accogliere presso le proprie strutture i tirocinanti individuati dal “Soggetto promotore”.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal “Soggetto promotore” in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile cd “aziendale”, indicato dal “Soggetto ospitante”.

Art.3 - PROGETTO FORMATIVO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Per ciascun tirocinante ospitato in base alla presente Convenzione viene predisposto, di concerto con il “Soggetto Ospitante “, un Progetto Formativo e di Orientamento, secondo lo schema di cui all’ allegato 2 del menzionato Decreto n.142/98, contenente:
	* il nominativo del tirocinante;
	* i nominativi del tutore e del responsabile cd. “aziendale”;
	* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il “Soggetto Ospitante “;
	* le strutture del “Soggetto Ospitante “(stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
	* la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
	* gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, mediante Polizza stipulata dal soggetto promotore.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il “Soggetto promotore”, in accordo con il “Soggetto ospitante”, redige il Progetto formativo, di cui all’art.3;
2. Designa un tutor, in qualità di responsabile didattico-organizzativo per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l’attuazione del Progetto formativo, promuovendo, altresì, il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio, adottando all’uopo, strumenti di verifica dell’apprendimento in itinere e finale, in raccordo con il tutor del “Soggetto ospitante”;
3. Trasmette copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle r.s.a./r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria ai sensi dell’art. 5 D.M. 142/1998

Art. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il “soggetto ospitante”:

1. individua, tra i lavoratori alle proprie dipendenze, quelli in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il Progetto formativo, designando il responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, per tutta la durata del tirocinio, nel rispetto delle normative vigenti;
2. si impegna ad accogliere, nelle strutture individuate per i tirocini, un numero di tirocinanti coerente con le esigenze delle strutture medesime;
3. assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, garantendogli le condizioni di sicurezza e di igiene;
4. collabora con il “soggetto promotore” alle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l’accesso a tutte le conoscenze e abilità necessarie all’acquisizione delle competenze previste nel Progetto formativo;
5. comunica in forma scritta al “soggetto promotore” tutte le eventuali variazioni inerenti al Progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
6. si impegna a redigere una relazione finale a conclusione del tirocinio, redatta dal tutor del soggetto ospitante, relativa alla valutazione del tirocinio e al grado di raggiungimento degli obiettivi;
7. si impegna affinché ai tirocinanti vengano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

* 1. svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
	2. seguire le indicazioni del tutor e del responsabile aziendale, facendo riferimento ad essi per qualsivoglia evenienza ed esigenza di tipo organizzativo;
	3. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza sul lavoro di cui al T.U. 81/2008;
	4. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7 - GARANZIE ASSICURATIVE

1. Il “soggetto promotore” assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;
2. Il “soggetto ospitante”, in caso di evento comportante responsabilità civile, lo segnala al “soggetto promotore”;
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il “soggetto ospitante” segnala l'evento al “soggetto promotore”, su cui incombe l'obbligo di denunciare all’INAIL l’infortunio occorso al tirocinante, ai sensi dell’art. 53 DPR n. 1124/1965;
4. Il “soggetto promotore”, in qualità di datore di lavoro, comunica, altresì, a fini statistici, gli infortuni di almeno un giorno occorsi ai tirocinanti ai sensi dell’art. 18 lettera r) TU 81/2008;

Art. 8 - DURATA DEL TIROCINIO

1. La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra “soggetto ospitante” e “soggetto promotore” e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti;
2. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione o la interruzione del singolo tirocinio, su richiesta del tirocinante, del tutor e responsabile aziendale, previa informativa ai “soggetti ospitante e promotore”.

Art. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.lgs. 82/2005 e potrà essere rinnovata espressamente su proposta scritta di una delle parti, salvo disdetta, da comunicarsi mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza e formale accettazione della controparte, da comunicarsi con medesima modalità.

 Art. 10 - DIVULGAZIONE ELABORATI O LAVORI CONCLUSIVI

La divulgazione dei dati raccolti nel rispetto delle norme sulla privacy, sotto forma di elaborati e/o protocolli sarà concordata ed autorizzata dal “soggetto ospitante”.

 Art. 11 - SOTTOSCRIZIONE E SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.
2. Nei casi previsti, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.
3. La presente convenzione verrà registrata in caso d’uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Bari.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e liceità di cui al Regolamento Ue 679/2016 (di seguito G.D.P.R.) garantendo altresì adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative idonee, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentali;
2. Le parti, in quanto titolari autonomi del trattamento dati ai sensi del G.D.P.R, reciprocamente consentono che le informazioni e i dati acquisiti durante i tirocini formativi, saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione; assicurano, altresì, il rispetto dei diritti dell’interessato cancellazione dei dati che lo riguardano, nelle ipotesi contemplate dal G.D.P.R.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Bari, lì……………... …………, lì…………….

IL Politecnico di Bari Il Soggetto Ospitante

IL RETTORE IL RAPPRESENTANTE LEGALE